



27753/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

- Dott. Giacinto Bisogni - Presidente rel.-
- Dott. Francesco Terrusi - Consigliere -
- Dott. Antonio Pietro Lamorgese - Consigliere -
- Dott. Rosario Caiazzo - Consigliere -
- Dott. Paola Vella - Consigliere -

Oggetto
Divorzio

R.G.N.

8497/2019

Cron. 27753

Rep.

C.C. 1/7/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8497/2019 proposto da

(omissis) rappresentata e difesa dall'avv. (omissis)

(omissis) per

procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in (omissis)

(omissis)

- ricorrente -

nei confronti di

(omissis) rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avvocato (omissis)

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis) presso il suo

studio, in (omissis) e con indicazione per le

comunicazioni del fax n. (omissis) e della p.e.c.

invio all'ufficio del
 presidente del tribunale
 di cui alla generalità e
 giustizia dei giudicanti,
 art. 100, comma 52
 del codice di rito quanto:
 a disposizione
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

6847

2022



(omissis)

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6514/2018 emessa il 3 ottobre 2018 e depositata il 16 ottobre 2018, R.G. n. 3972/2017.

Rilevato che

1. Nel giudizio di divorzio fra (omissis) (omissis) il Tribunale di Roma con sentenza del 7.10.2016 – 12.12.2016 ha revocato l'assegnazione della casa familiare, ha posto il mantenimento del figlio (omissis) (nato nel (omissis) sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, a carico del padre, ha fissato in euro 700 mensili l'assegno divorzile da corrispondere (omissis) con decorrenza dalla domanda. Ha respinto la domanda proposta da quest'ultima intesa a ottenere il mantenimento da parte del (omissis) della copertura assicurativa per spese mediche e sanitarie.

2. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6514/2018 ha respinto l'appello principale della sig.ra (omissis) relativo all'assegno divorzile e alla copertura assicurativa e ha accolto l'appello incidentale del sig. (omissis) dichiarando cessato l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile a decorrere dal mese di aprile 2014, epoca in cui la (omissis) aveva visto aumentare considerevolmente il proprio patrimonio familiare per



effetto della successione *mortis causa* dal padre.

3. Ricorre per cassazione (omissis) proponendo due motivi di ricorso illustrati da memoria difensiva: a) omesso esame di fatti decisivi; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge n. 880/1970.

4. Si difende con controricorso (omissis)

Considerato che

5. Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione della Corte distrettuale per aver omesso qualsiasi valutazione sulla effettiva redditività degli immobili acquisiti *iure successionis* nel 2014 dalla ricorrente pur ritenendo tale evento come il fattore sopravvenuto che riequilibrava la condizione economica dei due ex coniugi facendo venir meno il diritto all'assegno divorzile. Inoltre la ricorrente rileva nella motivazione della Corte di appello una errata rappresentazione delle sue dichiarazioni dei redditi degli anni successivi al 2014 e lamenta la errata attribuzione al suo patrimonio della somma di 26.212,99 euro, corrisposta da parte dell'assicurazione per rimborso spese sanitarie, cui era seguita però la richiesta di restituzione della somma da parte della stessa assicurazione. Ritiene pertanto che erroneamente la Corte di appello si è limitata a valutare la presenza della somma sul suo conto corrente e l'assenza di prove dell'avvenuto rimborso, pur in presenza della contestazione da parte



della ricorrente del diritto dell'assicurazione alla ripetizione.

6. Con il secondo motivo di ricorso (omissis) rileva che la Corte di appello si è basata sulla interpretazione dell'art. 5 c.6 della legge n. 898/1970 propria della sentenza n. 11504/2017 della I sezione della Corte di Cassazione senza considerare il successivo arresto delle Sezioni Unite (Cass. civ. S.U. n. 18287/2018) e in particolare la affermata natura non solo assistenziale ma anche compensativa-perequativa dell'assegno di divorzio. In questa prospettiva la ricorrente contesta la decisione impugnata per non aver considerato che la sua capacità lavorativa è inesistente non per scelte personali ma per l'accertata patologia di grave entità che le impedisce di svolgere una attività lavorativa. Secondo la ricorrente non è stata inoltre considerata dalla Corte di appello la sua dedizione, nel corso del matrimonio, alla cura della famiglia e anche dopo la separazione all'accudimento e alla educazione del figlio ormai autonomo e inserito con successo nel mondo lavorativo.

Ritenuto che

7. La Corte di appello ha deciso la causa basandosi su una lettura riduttiva dell'art. 5 c. 6 della legge n. 898/1970 (secondo cui "il diritto all'assegno di divorzio sorge in capo all'ex coniuge che sia privo di mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni



oggettive”) che risulta astrattamente conforme all’interpretazione di questa Corte (Cass. civ. sez. 1 n. 11504 del 10 maggio 2017) superata dalla successiva interpretazione adottata dalle Sezioni Unite nel 2018 (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) secondo cui “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”.

8. Alla luce della giurisprudenza ormai consolidata dopo l’intervento delle Sezioni Unite i due motivi devono essere esaminati congiuntamente. Infatti applicando il

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



citato principio sancito dalle Sezioni Unite alla presente controversia risulta evidente il mancato esame da parte della Corte di appello di quale sia stato il contributo prestato alla vita familiare dalla sig.ra (omissis) e in particolare all'accudimento e alla crescita del figlio (omissis) che all'epoca della separazione (omissis) aveva solo (omissis) anni e che risulta aver convissuto con la madre dopo la separazione e sino alla revoca dell'assegnazione della casa familiare. Né la Corte di appello ha valutato, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la incidenza della volontà della ricorrente nel sottrarsi allo svolgimento di attività lavorative con riferimento non solo al corso del matrimonio e al momento della separazione ma anche a quello della fine della convivenza con il figlio o comunque dell'attenuarsi del suo impegno di cura nei suoi confronti. In questa prospettiva appare rilevante accertare l'insorgenza e il decorso della grave sindrome certificata nel 2014 e la sua incidenza oggettiva sulla capacità lavorativa.

9. Infine risulta non conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite la valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei due ex coniugi. Infatti la valutazione della sproporzione della consistenza reddituale attuale dei due ex coniugi - che non sembra essere contestata dal controricorrente sotto il profilo delle

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B'.



evidenze che emergerebbero dalle dichiarazioni dei redditi della (omissis) - non può essere scissa dalla valutazione dell'apporto alla vita familiare da parte del coniuge economicamente più debole, anche successivamente alla separazione mentre, per altro verso, la valutazione della sua situazione patrimoniale non può prescindere dalla redditività secondo un parametro di effettività che deve necessariamente investire anche la valutazione delle potenzialità reddituali effettive del patrimonio ivi compresa quella della sua liquidabilità. Sotto questo profilo anche la valutazione sulla percezione della somma ritenuta indebitamente corrisposta da parte della assicurazione non può basarsi sulla sola circostanza della permanenza sul conto corrente della beneficiaria ma deve tenere conto anche della reale disponibilità della stessa.

10. Il ricorso va pertanto accolto con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione;

dispone che in caso di pubblicazione o diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità e i dati

identificativi delle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

primo luglio 2022.

Il Presidente

Giacinto Bisogni

oggi, **22 SET 2022**
 IL CANCELLIERE ESPERTO
 Vincenzo P.o. Massimiliano Giambarresi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22 SET 2022
 IL CANCELLIERE ESPERTO
 Vincenzo P.o. Massimiliano Giambarresi

